

Deliberazione del Consiglio Comunale

n° 36 del 26-11-2020

Oggetto: Art.20 del D.lgs n.175/2016 - Ricognizione delle partecipazioni societarie possedute alla data del 31/12/2019

L'anno **duemilaventi**, il giorno **ventisei** del mese di **novembre**, alle ore **19:10** nella Palestra Comunale, alla Prima convocazione in sessione Straordinaria, partecipata ai consiglieri nelle forme di Legge, risultano all'appello nominale i Signori:

Modetti Andrea	P
Canu Romeo	A
Scanu Giovanni	P
Budroni Cristian	P
Carta Gianluca	P
Fadda Anna Paola	P
Loretto Roberta	P
Demelas Antonio	P
Sussarellu Tomaso	P
Pinna Antonella	A
Nurra Paolo	A
Pintus Roberto	A
Zucca Pais Andrea	A

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale, il Presidente Andrea Modetti, assistito dal Segretario Comunale Dott.ssa Silvia Cristina Contini, dichiara aperta la seduta - che è pubblica - ed invita i consiglieri a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

Assessori esterni:

IL CONSIGLIO COMUNALE

Acquisiti i pareri dagli uffici competenti, ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n° 267, e riportati in calce;

Copia Conforme all'Originale
Codrongianos 02-12-2020
Il Segretario Comunale
Dott.ssa Silvia Cristina Contini

Premesso che

- ai sensi dell'art. 24 del D.lgs 19 agosto 2016 n. 175, c.d. "Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.)", come integrato dal D.lgs 16 giugno 2017, n.100, il Comune, con deliberazione del Consiglio comunale n.30 del 28/09/2017, effettuava la revisione straordinaria di tutte le partecipazioni societarie detenute alla data del 23 settembre 2016;
- detta revisione straordinaria delle partecipazioni societarie, imposta dall'art. 24 del D.lgs n.175/2016, costituiva aggiornamento del precedente Piano operativo di razionalizzazione delle società partecipate e delle partecipazioni societarie che questo Ente adottava, ai sensi dell'art. 1, comma 611 e seguenti della Legge 23 dicembre 2014 n. 190, con deliberazione del Consiglio comunale n. 18 del 18/06/2015;

Richiamati

- l'art. 20 del D.lgs n.175/2016 intitolato "*Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche*", il quale prevede che le amministrazioni pubbliche entro il 31 dicembre di ogni anno effettuino, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione;
- l'art.26, comma 11, intitolato del D.lgs n.175/2016 il quale recita "*Salva l'immediata applicazione della disciplina sulla revisione straordinaria di cui all'art.24, alla razionalizzazione periodica di cui all'art. 20 si procede a partire dal 2018, con riferimento alla situazione al 31 dicembre 2017*";

Preso atto che, a norma degli artt. 20 e 26 comma 11 del D.lgs n. 175/2016, è quindi obbligo dell'Amministrazione procedere entro il 31 dicembre 2020 alla razionalizzazione periodica delle partecipazioni detenute in riferimento alla situazione al 31 dicembre 2019;

Visto che, ai sensi del predetto D.lgs n. 175/2016 (art. 4, comma1), le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

Tenuto conto che, per quanto sopra, devono essere alienate od oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, del D.lgs n.175/2016 – ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione – le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

- 1) non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, commi 1, 2 e 3, del D.lgs n.175/2016;
- 2) non soddisfano i requisiti di cui all'art. 5, commi 1 e 2, D.lgs n. 175/2016 e quindi per le quali non si ravvisa la necessità del mantenimento per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di destinazione alternativa delle risorse pubbliche impegnate ovvero di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa;
- 3) previste dall'art. 20, comma 2, D.lgs n. 175/2016;

Valutate pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

Specificato che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato agli Organi competenti ai sensi dell'art. 24, comma 1, del D.lgs n. 175/2016;

Visto l'esito della ricognizione effettuata come risultante nell'allegato, elaborato sul modello della deliberazione della Corte dei Conti sezione Autonomie, n. 22/2018, costituito dall'insieme delle schede di rilevazione predisposte e che nel suo complesso costituisce aggiornamento al "Piano operativo di razionalizzazione delle società partecipate e delle partecipazioni societarie";

Dato atto che l'approvazione dell'atto rientra nell'ambito della competenza dell'organo consiliare ai sensi dell'art. 42, comma 2, lett. e), D.lgs n. 267/2000, ed art.10 del D.lgs n.175/2016;

Acquisito il parere favorevole ex art. 49, D.Lgs n. 267/2000, espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità tecnica;

Udita l'illustrazione dell'Assessore al Bilancio Scanu;

Con votazione unanime favorevole espressa per alzata di mano

DELIBERA

DI APPROVARE, ai sensi dell'art. 20 del D.lgs n.175/2016, la ricognizione delle partecipazioni societarie possedute dal Comune alla data del 31 dicembre 2019, come risultante dall'allegato alla presente deliberazione, elaborato sul modello di cui alla deliberazione della Corte dei Conti sezione Autonomie n. 22/2018;

DI DARE ATTO che non risulta necessario nessun adeguamento al "Piano operativo di razionalizzazione delle società partecipate e delle partecipazioni societarie" che questo Ente ha adottato, ai sensi dell'art. 1, comma 611 e seguenti della Legge 23 dicembre 2014 n. 190, con deliberazione del Consiglio comunale n. 18 del 18/06/2015.

DI TRASMETTERE, a norma dell'articolo 24, commi 1 e 3, del D.lgs n. 175/2016, il presente provvedimento, alla Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti e alla struttura di "monitoraggio, indirizzo e coordinamento sulle società", prevista dall'articolo 15 del medesimo decreto e istituita presso il Ministero dell'economia e delle finanze, Direzione VIII del Dipartimento del Tesoro, attraverso il "portale" online disponibile sul sito www.dt.mef.gov.it.

Ai Sensi della legge 267/2000, art.49, sulla proposta di deliberazione sono stati resi i seguenti pareri:

Sulla Regolarita' tecnica : **Favorevole** Matta Maria Antonia

Sulla Regolarità contabile : **Favorevole** Matta Maria Antonia

APPROVATO E SOTTOSCRITTO

Il Presidente
F.to Andrea Modetti

Il Segretario Comunale
F.to Silvia Cristina Contini

=====

IL SEGRETARIO COMUNALE

ATTESTA

Che la presente deliberazione viene messa in pubblicazione in data odierna sul sito web istituzionale di questo comune per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 32, comma 1 della legge 18.06.2009 n. 69. Contestualmente viene trasmessa ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. 267/2000.

Codrongianos, 02-12-2020

Il Segretario Comunale
F.to Silvia Cristina Contini

=====

IL SEGRETARIO COMUNALE

CERTIFICA

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva:

- poiché decorsi dieci giorni dalla pubblicazione ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D. Lgs. 267/2000;
- poiché dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 267/2000;

Codrongianos, 02-12-2020

Il Segretario Comunale
Silvia Cristina Contini